

REGOLAMENTO (CE) N. 2300/98 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1998

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1998 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 509/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/97 della Commissione, del 20 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1514/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli di importazione per il quarto trimestre 1998 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 1998 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 509/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 80 del 21. 3. 1997, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 204 del 31. 7. 1997, pag. 16.